

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 54 DEL 15-07-2020

**OGGETTO: ART. 63 D.P.R. 285/1990. DECADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI
PER INCURIA O ABBANDONO. ALTRI PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di luglio alle
ore 12:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione,
disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei signori:
=====

POMPEI MATTEO	Sindaco	P
ABBATI PIER-NICOLA	Asses.-Vice Sindaco	A
CARASSAI VALENTINA	Assessore	P

=====

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO
COMUNALE

Sig. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. POMPEI MATTEO nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta
Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

1. che nella parte storica del Civico Cimitero vi sono loculi che versano in cattivo stato di conservazione, o versano in condizione di abbandono, che contrasta con il senso civico della cura e dell'ordine del luogo di culto;
2. che il Civico Cimitero di Monte San Martino ha insufficienza di loculi rispetto ai fabbisogni;
3. che per evitare la crescita esponenziale di sepolture abbandonate, l'articolo 63 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 "*Regolamento di Polizia Mortuaria*", prevede la decadenza delle concessioni cimiteriali per incuria per lungo tempo del titolare o chi per lui che vi è tenuto, per le ipotesi che il manufatto insistente è gravemente deteriorato in seguito al lungo stato di abbandono;
4. che la condizione di abbandono può essere dedotta dalla non leggibilità delle iscrizioni (*obbligatorie la data di nascita, morte, nome e cognome*), dalla mancanza di decoro causata da sporcizia, dalla presenza di erbacce, dall'affaticamento delle strutture murarie o lapidi, dal pericolo di caduta di pezzi di tomba con possibili danni ai frequentatori (quindi pericolo alla pubblica incolumità), dalla mancanza parziale o totale di lapide o dal suo grave danneggiamento, il cui obbligo di manutenzione, ordinaria e straordinaria, fa carico al concessionario, dalla mancanza delle lampade votive;
5. che per i casi di pericolo per la pubblica incolumità, in caso d'inadempienza, può provvedervi il Comune, recuperando le spese dal concessionario;
6. che la decadenza della concessione è in linea con le disposizioni sui fabbisogni dei cimiteri a norma dell'articolo 58 del D.P.R. 285 del 1990;
7. che secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza (TAR Piemonte 03.04.1987, n. 130), per la sussistenza dello stato di abbandono ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza della concessione, *<devono ricorrere precisi riferimenti temporali e oggettivi, nel senso che deve potersi dimostrare che per lungo tempo il titolare, o chi per lui, non si è recato sul luogo, e oggettivi nel senso che l'area stessa deve risultare impraticabile e/o comunque il manufatto della stessa gravemente deteriorato in seguito al lungo stato di abbandono>*;

VISTO l'articolo 17 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29 novembre 2001, contenente disposizioni in materia decadenza dalle concessioni cimiteriali;

RITENUTO di approvare un atto di indirizzo, ai sensi dell'articolo 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con cui demandare ai Responsabili dei competenti servizi tecnici ed amministrativi, la pronuncia di decadenza delle concessioni di loculi cimiteriali che versano in condizioni di abbandono per negligenza rispetto ai fini originari, facendo precedere l'atto di ritiro delle concessioni da ricerche anagrafiche degli eredi o degli aventi causa, e da un avviso pubblico con valore informativo e di conoscenza legale;

VISTA la necessità di costituire una riserva di loculi per fronteggiare eventuali necessità, prevedendo che il Responsabile del servizio verifichi, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione e, nel caso in cui i loculi disponibili non fossero in numero superiore alle morti verificatesi nel corso dell'anno, disponga che le nuove concessioni siano riservate esclusivamente per la tumulazione delle persone decedute e che la detta determinazione debba essere immediatamente comunicata alla Giunta Comunale per la predisposizione di un programma di intervento;

PER QUANTO sopra premesso e considerato;

VISTI gli articoli 48 e 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dal titolo "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e Responsabilità";

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "*Regolamento di Polizia Mortuaria*" e il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria vigente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del presente provvedimento, reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. DI APPROVARE un atto amministrativo di indirizzo, ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale demandare ai competenti servizi, tecnici e amministrativi, i seguenti adempimenti:

- a) fare una ricognizione dei reparti dei loculi cimiteriali abbandonati;
- b) compiere ricerche anagrafiche degli eventuali aventi causa o pubblicare un pubblico avviso in caso di irreperibilità di essi;
- c) pronunciare la decadenza delle concessioni cimiteriali non reclamationate o restituite anticipatamente;
- d) costruire una riserva di loculi per fronteggiare necessità, parametrata al numero dei decessi avvenuti l'anno precedente.

3. DI DARE ATTO che a seguito della dichiarazione di decadenza, i loculi cimiteriali e gli accessori votivi torneranno nella piena disponibilità del Comune per accessione, producendo la demanialità dei manufatti a norma dell'articolo 825 del Codice Civile.

4. DI COMUNICARE il presente provvedimento al Funzionario interessato per i provvedimenti di competenza, ivi compresa la predisposizione degli atti finalizzati alla rassegnazione in concessione dei manufatti retrocessi.

5. DI DICHIARARE, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi, la presente deliberazione immediatamente e seguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

IL PRESIDENTE
F.to POMPEI MATTEO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N. 4182

li, 30/11/2020

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li 30/11/2020

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 15/07/2020

[] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal al senza reclami;

[X] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE